

Ricorso proposto il 26 Agosto 2016 — FTI Touristik/EUIPO — Prantner e Giersch (Fl)**(Causa T-475/16)**

(2016/C 383/30)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* FTI Touristik GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: A. Parr, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso:* Harald Prantner (Amburgo, Germania) e Daniel Giersch (Monaco, Monaco)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Fl» — Domanda di registrazione n. 12 201 273*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2016 nel procedimento R 480/2015-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)**(Causa T-479/16)**

(2016/C 383/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «AROMASENSATIONS» — Domanda di registrazione n. 14 198 824*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2016 nel procedimento R 2482/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge il ricorso in quanto basato sull'articolo 7, paragrafo 1), lettera b);
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 31 Agosto 2016 — sheepworld/EUIPO (Alles wird gut)**(Causa T-622/16)**

(2016/C 383/32)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: tedesco***Parti**

Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Alles wird gut» — Domanda di registrazione n. 14 170 062

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2016 nel procedimento R 212/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)**(Causa T-623/16)**

(2016/C 383/33)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: H. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, e J. Engberding, avvocati)